

Codice Penale art. 348

Codice penale
(Approvato con R.D. 19 ottobre 1930 n.1398)

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare -
TITOLO SECONDO. Dei delitti contro la pubblica amministrazione
CAPO SECONDO. Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione)

Articolo 348 - Abusivo esercizio di una professione.

In vigore dal 1 luglio 1931 Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.